



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 24 COMMI 2-3 DPR 380/01 PER MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA/AUTOCERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' EX ART. 25 COMMI 1-5 BIS DPR 380/01 E ART. 1 COMMI 26-27 L.R. 3/08.

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che il DPR 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in materia di agibilità dispone:

- all'art. 24 c. 2 "Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1"
- all'art. 24 c. 3 "Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro";
- all'art. 25 c. 1 del DPR 380/2001 "Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità... omissis";
- all'art. 25 c. 5 bis "Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo, e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità ... omissis";

**Vista** inoltre la L.R. 3/2008 con la quale:

- è stato istituito l'Ufficio regionale SUAP "Sportello Unico per le Attività Produttive" individuando tale ufficio quale interlocutore nel procedimento unico;
- è stato stabilito che il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa mediante il portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna [www.sardegnaimpresa.eu](http://www.sardegnaimpresa.eu);
- all'art. 1 commi 26-27 vengono disciplinati i procedimenti di agibilità stabilendo:  
*"I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti... Omissis....."*

# Determinazione n° 3742 / 2016 del 21/04/2016

*Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità”;*

**Dato atto** pertanto che le sanzioni di cui al citato art. 24 c. 3 prevedono un importo minimo ed uno massimo, demandando l'applicazione concreta per la specifica quantificazione a scelte procedurali ed operative dell'Amministrazione Comunale;

**Ritenuto** che in sede di comminazione delle sanzioni illustrate sia necessario procedere alla statuizione di criteri univoci di determinazione delle stesse, al fine di garantire parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'operato dell'Amministrazione come segue;

**Atteso** che il regime sanzionatorio per la mancata presentazione della richiesta di certificato di agibilità ovvero dell'autocertificazione entro il termine previsto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24 c. 2-3 , 25 c. 1 e 5 bis del DPR 380/01 e art. 1 c. 26-27 L.R. 3/2008, sia il seguente:

1. Nelle ipotesi di mancata presentazione dell'istanza ovvero autocertificazione di agibilità nel termine dei quindici giorni previsti, la sanzione verrà concretamente stabilita in base ai giorni di ritardo intercorrenti tra l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione al protocollo della domanda del certificato o dell'autocertificazione di agibilità;

2. In rapporto ai giorni di ritardo vengano quantificate le sanzioni come segue:

- a) € 77,00 nel caso in cui la domanda/autocertificazione di agibilità sia presentata dal 16° al 60° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- b) € 154,00 nel caso in cui la domanda/autocertificazione di agibilità sia presentata dal 61° al 120° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- c) € 464,00 oltre il 121° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento

3. La sanzione grava su tutti i soggetti - titolare del permesso di costruire, soggetto che ha presentato procedura autocertificativa (denuncia inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività anche mediante sportello regionale SUAP), i successori o aventi causa di questi ultimi, obbligati alla presentazione mediante:

- istanza rilascio certificato di agibilità ex art. 25 c. 1 DPR 380/01
- autocertificazione ex art. 25 c. 5 bis DPR 380/01
- autocertificazione tramite sportello regionale SUAP ex art. 1 c. 26-27 L.R. 3/2008.

4. Per la completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità ovvero di efficacia dell'autocertificazione, occorre la quietanza di pagamento della presente sanzione da effettuarsi mediante sul ccp 400093 intestato a Comune di Cagliari Servizio Edilizia Privata Oneri Bucalossi, IBAN IT42A0760104800000000400093.

5. La presente sanzione non esclude l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 della L.R. 8/2015 o da ulteriori normative di settore in materia di tardiva e/o omessa comunicazione fine lavori.

Considerato che al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile dell'operato si ritiene opportuno applicare le disposizioni della presente determinazione previa pubblicità nel sito istituzionale e di dover stabilire la data di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni **per i procedimenti con istanza o autocertificazione acquisiti al protocollo dell'ente dal 1 luglio 2016;**

**Visto** che l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

# Determinazione n° 3742 / 2016 del 21/04/2016

**Visti** gli artt. 36 e 37 dello Statuto del Comune di Cagliari, i quali disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza; -

**Visti** gli artt. 30 e 31 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

- di stabilire il seguente regime sanzionatorio per la mancata presentazione della richiesta di certificato di agibilità ovvero dell'autocertificazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24 c. 2-3, 25 c. 1 e 5 bis del DPR 380/01 e art. 1 c. 26-27 L.R. 3/2008, **applicato ai procedimenti con istanza o autocertificazione acquisiti al protocollo dell'ente dal 1 luglio 2016** è il seguente:

**1. Nelle ipotesi di mancata presentazione dell'istanza ovvero autocertificazione di agibilità nel termine dei quindici giorni previsti, la sanzione verrà concretamente statuita in base ai giorni di ritardo intercorrenti tra l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione al protocollo della domanda del certificato o dell'autocertificazione di agibilità;**

**2. In rapporto ai giorni di ritardo vengano quantificate le sanzioni come segue:**

**a) € 77,00 nel caso in cui la domanda/autocertificazione di agibilità sia presentata tra il 16° ed il 60° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;**

**b) € 154,00 nel caso in cui la domanda/autocertificazione di agibilità sia presentata dal 61° al 120° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;**

**c) € 464,00 oltre il 121° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento**

**3. La sanzione grava su tutti i soggetti - titolare del permesso di costruire, soggetto che ha presentato procedura autocertificativa (denuncia inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività anche mediante sportello regionale SUAP), i successori o aventi causa di questi ultimi, obbligati alla presentazione mediante:**

- istanza rilascio certificato di agibilità ex art. 25 c. 1 DPR 380/01

- autocertificazione ex art. 25 c. 5 bis DPR 380/01

- autocertificazione tramite sportello regionale SUAP ex art. 1 c. 26-27 L.R. 3/2008.

**4. Per la completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità ovvero di efficacia dell'autocertificazione, occorre la quietanza di pagamento della presente sanzione da effettuarsi mediante sul ccp 400093 intestato a Comune di Cagliari Servizio Edilizia Privata Oneri Bucalossi, IBAN IT42A076010480000000400093.**

**5. La presente sanzione non esclude l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 della L.R. 8/2015 o da ulteriori normative di settore in materia di tardiva e/o omessa comunicazione fine lavori.**

ATTESTA

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.

Utente operatore: PATRIZIA ARGIOLAS

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Il Dirigente del Servizio

(firmato digitalmente in originale)